



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 12/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito la Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha recato disposizioni in materia di TARI;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]”*;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla Legge 481/1995;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ed il suo Allegato A (*“Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2”*);

VISTO il Regolamento sulla Tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 10.07.2020 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF dell'ARERA, l'ente territorialmente competente (ETC) alla redazione e validazione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale *“Toscana Costa”*;

RICORDATO che, nell'ambito della manovra finanziaria che ha portato all'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021), in assenza del P.E.F. del servizio per l'anno 2022 validato dalla competente Autorità dell'A.T.O. *“Toscana Costa”*, non è stato possibile approvare le nuove tariffe della TARI ed è stato dato atto che, in mancanza di delibere modificative, si intendevano prorogate le tariffe già in vigore (ossia le tariffe per l'anno 2021 approvate

con Deliberazione del C.C. n. 28 del 29.06.2021), così come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e dal Regolamento sulla Tassa sui rifiuti;

VISTO il P.E.F. del servizio rifiuti relativo al periodo 2022-2025, redatto sulla base del metodo definito dall'ARERA e validato dall'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa" con Determinazione del Direttore Generale n. 39 del 05.05.2022 (**allegato 1**);

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]"*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024;

VISTO l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022, secondo cui, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

DATO ATTO che la gestione e riscossione dei tributi locali, ivi inclusa la TARI, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali, redatti e istruiti dalla S.E.PI. S.p.A., in qualità di soggetto gestore della Tassa sui rifiuti, sulla base del P.E.F. validato dall'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa":

- **allegato 2:** Relazione istruttoria del Funzionario responsabile del tributo;
- **allegato 3:** Tavola delle tariffe delle utenze domestiche;
- **allegato 4:** Tavola delle tariffe delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili ad assicurare la *"copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio"* del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, secondo i criteri applicativi definiti dall'ARERA ossia sulla base del P.E.F. del servizio;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione delle suddette tariffe al fine di assicurare, mediante l'acquisizione del gettito della Tassa, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti secondo le previsioni contenute nell'allegato Piano economico-finanziario;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe (annuali) del Tassa sui rifiuti, come indicate nelle tavole allegato n. 3 ed allegato n. 4 (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022;
- 3) di dare atto che, con successive deliberazioni, saranno approvate le tariffe da applicare per gli esercizi successivi al 2022 al fine di assicurare, per ciascuna annualità, la "*copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*" del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, secondo i criteri applicativi definiti dall'ARERA;
- 4) di dare atto che, in mancanza di deliberazioni modificative approvate ai sensi di legge, le tariffe tutte approvate con il presente atto si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2022;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza, nonché alla Direzione 03 e alla Direzione 11;
- 6) di dare atto che la Direzione 11 pubblicherà il P.E.F. nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Informazioni ambientali", del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013, come indicato dalla Deliberazione n. 719 del 27.10.2021 dell'ANAC;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.